

Autonomia regionale: si farà?

Avviata al Consiglio dei Ministri la procedura per esaminare le richieste di autonomia regionale differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia, ma ci sono già problemi. Facciamo chiarezza

di Annamaria Villafrate - La procedura con cui il Governo deve valutare le istanze di [autonomia regionale differenziata](#) di **Veneto, Emilia e Lombardia** dopo la seduta del 15 febbraio subisce una battuta d'arresto. Diverse e piuttosto complesse le ragioni. Il Governatore del Veneto Luca Zaia intanto afferma: "La bozza è assolutamente in linea con le aspettative nostre e del Governo. Siamo a un 70% dell'accoglimento delle richieste del Veneto sull'Autonomia". Rassicuranti anche le parole del Sottosegretario di [Stato](#) alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti "E' nel [contratto di governo](#), c'è una discussione in corso e abbiamo fiducia". Nel frattempo anche la Campania, tramite il sindaco Luigi De Magistris, annuncia un referendum per l'autonomia entro il 2019.

[Newsletter](#) [f](#) [t](#) [in](#) [Rss](#)

In attesa di vedere quali saranno i prossimi sviluppi cerchiamo di capire che cos'è l'autonomia differenziata, quali sono gli articoli della [Costituzione](#) che la prevedono e perché, a pochi giorni dalla prima seduta del Governo, ci sono già **tanti dubbi**:

1. [Cos'è l'autonomia differenziata](#)
2. [Art. 116 Costituzione](#)
3. [Aspetti procedurali](#)
4. [Dubbi e perplessità](#)

Cos'è l'autonomia differenziata

[\[Torna su\]](#)

L'autonomia differenziata o **regionalismo differenziato** è il riconoscimento di **forme particolari di autonomia** appunto per le **Regioni a Statuto ordinario**. Di questo tema si torna a parlare in questi giorni dopo l'accordo preliminare del febbraio 2028 siglato da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il Governo Gentiloni, per attuare condizioni speciali di autonomia.

Art. 116 Costituzione

[\[Torna su\]](#)

Le istanze delle regioni suddette mirano a ottenere una forma particolare di autonomia (regionalismo asimmetrico o differenziato), rispetto alle altre regioni ordinarie. Il tutto nei limiti previsti dal comma 3 dell'art 116 della [Costituzione](#):

"Ulteriori forme e **condizioni particolari di autonomia**, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all'organizzazione della giustizia

di pace, n) e s), possono essere **attribuite ad altre Regioni**, con legge dello [Stato](#), su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119".

Si tratta in particolare delle materie che il comma 3 dell'art. 117 attribuisce alla **competenza legislativa concorrente** e alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ovvero:

- organizzazione della giustizia di pace;
- istruzione;
- tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Aspetti procedurali

[\[Torna su\]](#)

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, per avere un'idea della disciplina occorre fare riferimento alla legge di stabilità del 2014. Essa prevede infatti che **da quando** al Presidente del Consiglio e al Ministero per le autonomie regionali **perviene l'iniziativa** della Regione interessata, il **Governo** ha **60 giorni** di tempo per **attivarsi** al fine di **raggiungere l'intesa Stato - Regioni**. Raggiunto l'accordo e acquisito il **parere degli enti locali** interessati, si deve procedere all'emanazione della legge attuativa. Una **legge rinforzata** che richiede, per la sua approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Dubbi e perplessità

[\[Torna su\]](#)

Dalla seduta del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio, fissato per analizzare le proposte della regione Veneto, Emilia e Lombardia arriva un nulla di fatto. Le ragioni sono diverse:

- la richiesta da parte del Movimento 5 stelle della preventiva fissazione dei **Livelli essenziali delle prestazioni** e di un **conteggio dei fabbisogni standard** da parte della Commissione tecnica competente;
- i **risultati negativi** della **consultazione pubblica Gimbe** che domandava in sostanza di stimare l'impatto che l'autonomia regionale differenziata avrebbe creato in **ambito sanitario**;
- l'**assenza** di una **disciplina dettagliata** sulla **procedura** che deve attuare il comma 3 dell'art 116 Costituzione;
- il **ruolo** che in questa procedura dovrebbe rivestire il **Parlamento** e sulla possibilità da parte di quest'organo di apportare eventuali modifiche ai disegni di legge;
- ultimo, ma non per importanza, il tema delle **risorse statali da regionalizzare** per gestire le aree di competenza che verrebbero assegnate alle regioni.

Leggi anche [La riforma del titolo V della Costituzione](#)


[Salva in PDF](#) | [Stampa](#)

(19/02/2019 - Annamaria Villafrate) • Foto: 123rf.com

Potrebbe interessarti anche


